Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 novembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(5315)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 14 novembre 1953 alle ore 11 a. m. il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor dottor José G. Lissidini il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay.

(5590)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1953, n. 849.

Istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di eliminare il grave perturbamento che al mercato nazionale del bestiame deriva dal premio, di cui beneficia il bestiame bovino da macello di origine svizzera esportato in Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, alla importazione del bestiame bovino da macello, di origine e provenienza dalla Svizzera, è dovuto un coefficiente di compensazione di L. 30.000 per capo, da riscuotersi dalle dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale bestiame, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il provento del diritto di cui all'art. 1 sarà fatto affluire ad apposito capitolo, da istituirsi nel capo II (Dogane e imposte indirette) dello stato di previsione del bilancio di entrata, e da intestarsi « Coefficiente di compensazione ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 38. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 850.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Zana », con sede nella frazione Terzano del comune di Angolo (Brescia).

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Zana », con sede nella frazione Terzano del comune di Angolo (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 8. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 851.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria della Valle, in contrada Antridonati della frazione Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino, con quella di San Giovanni Battista nella frazione Sant'Angelo in Theodice dello stesso Comune.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate ordinario diocesano di Montecassino in data 1° giugno 1952, integrato con dichiarazione 28 luglio 1953, relativo alla unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria della Valle, in contrada Antridonati della frazione Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino, con quella di San Giovanni Battista nella frazione Sant'Angelo in Theodice dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1953
Atti del Govero, registro n. 80, *foglio n.* 9. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 852.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Carlo, in frazione Fontespina del comune di Porto Civitanova (Macerata).

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Fermo in data 4 novembre 1939, integrato con postille 25 agosto 1952 e 22 luglio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo, in frazione Fontespina del comune di Porto Civitanova (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 10. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Gainiga del comune di Ceggia (Venezia).

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 7 gennaio 1952, integrato con postilla 10 aprile 1953, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Gainiga del comune di Ceggia (Venezia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 11. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 854.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Ancelle dell'Immacolata di Parma, con Casa generalizia in Parma.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Ancelle dell'Immacolata di Parma, con Casa generalizia in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 12. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1953.

Sostituzione di un componente della Commissione consultiva per la riconsegna dei beni italiani asportati dai tedeschi e restituiti dai Governi e dalle altre Autorità delle Nazioni Unite.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 1° luglio 1949 registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1949, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 395, con il quale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, è

stata costituita presso il Ministero dell'industria e del commercio una Commissione consultiva per la riconsegna dei beni italiani asportati dai tedeschi e restituiti dai Governi e dalle altre Autorità delle Nazioni Unite;

Vista la lettera n. 972, in data 11 febbraio 1953, con la quale il Ministro per le finanze designa a far parte della Commissione suddetta l'ispettore generale presso la Direzione generale delle dogane dott. Mariano Alinei in sostituzione del dott. Nunzio Bario collocato a riposo;

Considerato che il dott. Mario Campanino non fa più parte del Ministero dell'industria;

Riconosciuta l'opportunità di sostituire il dott. Sassoli perchè in missione all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott Mariano Alinei, ispettore generale presso la Direzione generale delle dogane, è nominato a far parte della Commissione consultiva per la riconsegna dei beni italiani asportati dai tedeschi e restituiti dai Governi e dalle altre Autorità delle Nazioni Unite di cui all'art. 9 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, in sostituzione del dott. Nunzio Bario collocato a riposo.

Art. 2.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione il dott. Franco Papini, consigliere del Ministero dell'industria e del commercio ed in caso di impedimento o assenza il dott. Manlio D'Aprile, primo segretario del predetto Ministero, in sostituzione rispettivamente dei dott. Sassoli e Campanino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1953
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 350

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1953.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalle Ferrovie complementari della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, che modifica la legge suddetta;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, concernente la disciplina del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, contenente modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna Anonima con sede in Roma approvato con regio decreto 29 luglio 1933, n. 1347;

Vista la lettera in data 23 giugno 1953, n. 1770 (05), con la quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che la Commissione amministratrice della predetta Cassa di soccorso ha deliberato, nell'adunanza del 13 aprile 1953, di proporre l'aumento del numero dei commissari effettivi da quattro a sei e quello dei commissari supplenti da quattro a sei, in seno alla Commissione amministratrice medesima;

Ritenuta la opportunità di accogliere la predetta proposta;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna, Anonima con sede in Roma, è modificato come segue:

« La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione amministratrice costituita da n. 6 commissari effettivi e n. 6 commissari supplenti, in rappresentanza per metà dell'Azienda e per metà del personale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(5648)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1953.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta già corrisposta nel territorio della Repubblica alle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visti i decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, e 15 luglio 1953, n. 93302, concernenti la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire la esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti il trattamento di restituzione dell'imposta previsto dai citati decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319 e 15 luglio 1953, n. 93302;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti indicati al n. 4 della tabella annessa al presente decreto, esportati dal 5 marzo 1952, nonchè per gli altri prodotti compresi nella tabella medesima, esportati dal 1° agosto 1953, è esteso, fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata prevista per alcuni prodotti di più larga esportazione dai decreti Ministeriali 14 maggio 1953,

n. 92319 e 15 luglio 1953, n. 93302, nella misura fissata nella tabella suddetta e con le stesse norme, condizioni e modalità stabilite dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319.

Art. 2.

Per le merci indicate nella tabella annessa al presente decreto esportate fino al 31 ottobre 1953 il termine di sessanta giorni utile per presentare l'istanza diretta ad ottenere la restituzione dell'imposta prescritto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 14 maggio 1953, numero 92319, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In luogo della bolletta doganale d'uscita con restituzione di diritti la prova dell'effettuata esportazione, per i prodotti esportati fino alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fornita anche con la bolletta di esportazione semplice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1953
Registro n. 29, foglio n. 1. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione la restituzione dell'imposta sull'entrata

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per restituzione
			CAPITOLO XLIII	
1	ex 518	*b)*	Cerchi, fascie e pneumatici di gomma elastica per ruote di veicoli pneumatici.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXIII	
2	ex 906	*d)*	Cavi di filo di ferro o di acciaio comunque lavorati.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXV	
3	ex 1181	*b)*	Cavi e fili isolati per l'elettricità, altri: 1) con guaina di piombo o con armature metalliche; 2) senza guaina o armature metalliche.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. L'imposta si restituisce in ragione di L. 3,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex 1200		Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelefonia e di televisione compresi gli apparecchi ricetrasmettitori (Radio trasmettitore 115-V-DC-TDE).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex 1202	*a)*: 1	Apparecchi radioelettrici per la radioguida, per radiosegnalazioni, radiogoniometria e simili (Radiogoniometro mod. AN/SRD-7).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
	ex 1203		Parti staccate e accessori di Radiotrasmettitori 115-V-DC-TDE e Radiogoniometri mod. AN/SRD-7.	Per le parti staccate ed accessori dei Radiotrasmettitori l'imposta si restituisce in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero. Per le parti staccate ed accessori dei Radiogoniometri, l'imposta si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXIX	
4	ex 1242	*c)*: 1	Navi mercantili a propulsione meccanica di stazza lorda fino a 500 tonn.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO XC	
5	ex 1284		Apparecchi elettrici di misura e di registrazione (Analizzatori portatili con parti di ricambio).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO XCIII	
6	1314		Proiettili e munizioni per armi da guerra e loro parti (Cartuccia cal. 0,45).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.

Il Ministro: VANONI

(5677)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Spoleto, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Spoleto, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1953 per il comune di Spoleto, della circoscrizione distrettuale delle imposte omonima, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1953
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 317

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1953.

Riconoscimento di possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto-legge 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1877 in data 20 maggio 1920, con il quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore del sig. Pochini Giuseppe fu Amilcare, nei porti della Posta di Frusta nn. 15, 19, 36 e nell'arella di Frusta n. 40, nel lago Trasimeno;

Ritenuto che dalla documentazione esibita risultano dimostrati l'origine legittima e l'effettivo esercizio del diritto di cui trattasi nonchè il legittimo possesso da parte degli eredi del sig. Pochini Giuseppe;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nella adunanza del 9 settembre 1953;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del decreto prefettizio di cui alle premesse, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi a favore di: *a*) Pochini Antonio per 10/4 del porto di Frusta n. 15 e per 4/14 insieme alle sorelle Maria, Veronica e Caterina o chi per esse; *b*) Pochini Amilcare per 10/14 nel porto n. 19 e per 4/14 insieme alle citate sorelle o chi per esse; *c*) Pochini Ottavio per 10/14 nel porto n. 36 e per 4/14 alle sorelle o chi per esse; *d*) Pochini Luigi per 10/14 dell'arella n. 40 e per 4/14 alle sorelle o chi per esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1953
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 353. — PALADINI

(5673)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1953.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori » (F.A.T.A.) con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni, Fondo assicurativo tra agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni Fondo assicurativo tra agricoltori (F.A.T.A.), con sede in Roma:

1) Tariffa 02, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

2) Tariffa n. 43, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

3) Tariffa n. 44, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno,

con capitalizzazione delle decrescenze, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

4) Tariffa n. 51, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, in misura ridotta, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

5) Tariffa n. 04, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

6) Tariffa n. 13, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 6 novembre 1953

p. *Il Ministro*: FOCACCIA

(5492)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1953.

Nomina del presidente e costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1950, concernente la nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1950, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che per il decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Momoli Ottorino è nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Meneghelli Errico, Terzani Francesco, Galegaris Renato e Formento dott. Errico, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Andreoli prof. Marcello, in rappresentanza delle aziende industriali;

Andreini Piero, in rappresentanza delle aziende commerciali;

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza delle aziende cooperative;

Prattico dott. Emanuele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5647)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1953.

Sostituzione di un componente della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1953;

Vista la nota del 6 novembre 1953, n. 117815, con la quale la Banca d'Italia propone che, in sostituzione dell'avv. Luigi Riccardo Vicario, membro supplente della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1953, deceduto, venga nominato membro supplente della Deputazione stessa in rappresentanza dell'Istituto di emissione, il comm. Alberto Zapponini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione della Deputazione della borsa valori di Roma;

Decreta:

Il comm. Alberto Zapponini, reggente con funzioni di censore della Banca d'Italia, è nominato membro supplente della Deputazione per la borsa valori di Roma, per l'anno 1953, in rappresentanza dell'Istituto di emissione, in sostituzione dell'avv. Luigi Riccardo Vicario, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1953

Il Ministro: GAVA

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1953.

Cessazione del periodo sperimentale delle trasmissioni televisive circolari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1952, che determina lo standard legale del servizio di televisione circolare in Italia;

Visto l'art. 12 della Convenzione sopra citata;

Constatato che gli impianti di Torino, Milano, Monte Penice e Roma sono entrati in funzione entro il termine previsto dal citato art. 12;

Constatato che tra gli impianti previsti nel secondo capoverso del citato art. 12 quello di Portofino è già

entrato in funzione e che quelli di Monte Serra, Monte Venda e Firenze-Trespiano sono in avanzato corso di allestimento in anticipo sui termini previsti dalla Convenzione, e che infine un nuovo impianto non contemplato nella Convenzione stessa è in corso di ultimazione a Monte Peglia secondo la variante al piano tecnico approvata dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella sua cinquantaduesima seduta del 23 luglio 1952;

Ritenuto soddisfacente il livello tecnico ed artistico già raggiunto dalle trasmissioni televisive fino ad oggi effettuate a titolo sperimentale dalla R.A.I. con gli impianti esistenti, ai quali saranno successivamente allacciati con ponti radio quelli in corso di allestimento;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

Il periodo sperimentale delle trasmissioni televisive circolari affidate alla R.A.I. con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1952, n. 180, avrà termine il 31 dicembre 1953. Dal 1° gennaio 1954 gli impianti di televisione circolare già in funzione e quelli che verranno successivamente attivati saranno considerati in servizio regolare.

Roma, addì 18 novembre 1953

Il Ministro: PANETTI

(5700)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1953.

Disciplina dei canoni di abbonamento per la televisione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 7 e 8 della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1953, che stabilisce la data d'inizio del regolare servizio di televisione;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la misura del canone d'abbonamento ordinario alle radioaudizioni per la detenzione di apparecchi radioriceventi per uso privato, in L. 210 per ogni semestre, la misura semestrale del sopraprezzo dovuto sul predetto canone, come determinata dai decreti Ministeriali 17 gennaio 1948 e 12 luglio 1948, è elevata a lire 7445, in considerazione dell'ampliamento del servizio di radiodiffusione circolare a mezzo della televisione.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi atti od adattabili anche alla ricezione delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 7655 comprensiva del canone e del sopraprezzo.

Coloro che detengono apparecchi radioriceventi che non siano atti od adattabili a ricevere anche le diffusioni televisive sono tenuti a corrispondere semestralmente, oltre al canone di L. 210, il sopraprezzo nella misura di L. 1040.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1, comma secondo, di corrispondere la quota semestrale di L. 7655 in due rate trimestrali di L. 3985 ciascuna.

E' data inoltre facoltà agli abbonati stessi di corrispondere contestualmente alla prima semestralità anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 310 sull'ammontare della 2ª semestralità anticipata.

Rimangono ferme le facoltà concesse con l'art. 2 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1948 agli abbonati di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione, fuori dell'ambito famigliare di apparecchi radioriceventi atti od adattabili a ricevere anche le diffusioni televisive è elevata nella stessa proporzione che intercorre tra la somma indicata nel secondo comma del precedente art. 1 e quella complessivamente indicata al terzo comma del medesimo.

Art. 4.

Gli abbonati di cui all'art. 1, comma terzo, che, nel corso dell'anno, entreranno in possesso di un apparecchio radioricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, dovranno corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali diffusioni.

Coloro che non fossero ancora muniti dell'abbonamento di cui all'art. 1, comma terzo, saranno tenuti alla corresponsione del rateo complessivo.

Nell'annessa tabella sono indicati i ratei relativi agli abbonamenti per uso privato.

Art. 5.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1954.

Tutti coloro che a tale data saranno già in possesso di un apparecchio di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto, dovranno provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla data predetta, al versamento degli importi stabiliti nell'art. 4 ovvero presentare dichiarazione di rinuncia alle diffusioni televisive, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1953

Il Ministro: PANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1953
Registro n. 34 Ufficio riscontro poste, foglio n. 258. — FAGGIANI

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffussioni (Radiofonia e Televisione) per uso privato.

A — *Nuovo abbonamento a pagamento semestrale con scadenza a giugno od a dicembre.*

Inizio dell'abbonamento in	PERIODO	Canone lire	Sopraprezzo lire	TOTALE lire
Gennaio	Gennaio-Giugno	210	7.445	7.655
Febbraio	Febbraio-Giugno	175	6.205	6.380
Marzo	Marzo-Giugno	140	4.965	5.105
Aprile	Aprile-Giugno	105	3.725	3.830
Maggio	Maggio-Giugno	70	2.485	2.555
Giugno	Giugno	35	1.245	1.280
Luglio	Luglio-Dicembre	210	7.445	7.655
Agosto	Agosto-Dicembre	175	6.205	6.380
Settembre	Settembre-Dicembre	140	4.965	5.105
Ottobre	Ottobre-Dicembre	105	3.725	3.830
Novembre	Novembre-Dicembre	70	2.485	2.555
Dicembre	Dicembre	35	1.245	1.280

B — *Nuovo abbonamento contratto nel primo semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità.*

Inizio dell'abbonamento in	PERIODO	Canone lire	Sopraprezzo lire	TOTALE lire	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata lire	TOTALE lire
Gennaio	Gennaio-Dicembre	420	14.890	15.310	310	15.000
Febbraio	Febbr.-Dicembre	385	13.650	14.035	—	14.035
Marzo	Marzo-Dicembre	350	12.410	12.760	—	12.760
Aprile	Aprile-Dicembre	315	11.170	11.485	—	11.485
Maggio	Maggio-Dicembre	280	9.930	10.210	—	10.210
Giugno	Giugno-Dicembre	245	8.690	8.935	—	8.935

Tabella dei versamenti da effettuarsi a conguaglio degli importi indicati nelle precedenti tabelle « A » e « B » da parte degli abbonati alle radioaudizioni che entrano in possesso di un apparecchio radioricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive.

A — *Pagamento semestrale con scadenza a giugno o dicembre.*

PERIODO	Importi dovuti come da tabella I-*A* lire	Rateo del canone d'abbonamento alle radioaudizioni lire	Differenza da corrispondere a conguaglio lire
Gennaio-Giugno	7.655	1.250	6.405
Febbraio-Giugno	6.380	1.050	5.330
Marzo-Giugno	5.105	840	4.265
Aprile-Giugno	3.830	630	3.200
Maggio-Giugno	2.555	420	2.135
Giugno	1.280	210	1.070
Luglio-Dicembre	7.655	1.250	6.405
Agosto-Dicembre	6.380	1.050	5.330
Settembre-Dicembre	5.105	840	4.265
Ottobre-Dicembre	3.830	630	3.200
Novembre-Dicembre . . .	2.555	420	2.135
Dicembre . . .	1.280	210	1.070

B — *Pagamento annuale.*

PERIODO	Importi dovuti come da tabella I-*B* lire	Rateo del canone d'abbonamento alle radioaudizioni lire	Differenza da corrispondere a conguaglio lire
Gennaio-Dicembre .	15.000	2.450	12.550
Febbraio-Dicembre	14.035	2.300	11.735
Marzo-Dicembre	12.760	2.090	10.670
Aprile-Dicembre	11.485	1.880	9.605
Maggio-Dicembre	10.210	1.670	8.540
Giugno-Dicembre .	8.935	1.460	7.475

Tabella dei canoni per il rinnovo degli abbonamenti alle radiodiffusioni (Radiofonia e Televisione) per uso privato.

A — *Pagamento semestrale.*

PERIODO	Canone lire	Sopraprezzo lire	TOTALE lire
1º Semestre: Gennaio-Giugno . . . . . . 2º Semestre: Luglio-Dicembre	210	7.445	7.655

B — *Pagamento a rate trimestrali.*

PERIODO	Canone lire	Sopraprezzo lire	Totale + aumento di 1/25 lire	TOTALE lire
Trim. Gennaio-Marzo . . » Aprile-Giugno . » Luglio-Settembre . » Ottobre-Dicembre . .	105	3.725	3.830 + 155	3.985

C — *Pagamento contestuale alla prima semestralità di una somma di uguale importo per il secondo semestre.*

PERIODO	Canone e soprapprezzo relativo al primo semestre lire	Uguale importo per il secondo semestre lire	TOTALE lire	Riduz. di 1/25 della semestralità anticipata lire	TOTALE lire
Gennaio-Dicembre . . .	7.655	7.655	15.310	310	15.000

Tabella dei canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (Radiofonia e Televisione) per la detenzione dell'apparecchio fuori dell'ambito familiare.

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche. — Importo annuale	Maggiorazione annuale per la TV	Per la ricezione delle diffusioni radiof. e televisive — Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale
	lire	lire	lire	lire	lire
1) *Canoni base:*					
a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, 1ª 2ª, 3ª categoria, pensioni di lusso, 1ª e 2ª categoria, navi di lusso	4.800	24.590	29.390	15.150	7.810
b) Alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande, altre navi. .	3.550	18.180	21.730	11.200	5.760
c) Ospedali, cliniche e case di cura. .	3.050	15.620	18.670	9.610	4.960
d) Automezzi ed aerei in servizio pubblico .	3.550	18.180	21.730	11.200	5.760
e) Circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi, uffici, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati . . .	3.050	15.620	18.670	9.610	4.960
f) ENAL e CRAL . . .	2.930	15.010	17.940	9.240	4.780
g) Mense aziendali . . .	2.460	12.600	15.060	7.710	4.040
2) *Canoni supplementari per visioni multiple* (oltre al canone base secondo tariffa)					
a) Alberghi e navi:					
per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio TV od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive . . .	1.000	5.120	6.120	3.150	1.620
b) Ospedali e case di cura:					
per ogni locale, escluso il primo, munito di apparecchio TV od attrezzato per la ricezione delle diffusioni televisive .	500	2.560	3.060	1.590	830

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla radiofonia.

(5701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5690)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa bolognese del vetro con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1953, la Società cooperativa bolognese del vetro, con sede in Bologna, costituita con atto in data 19 novembre 1947 del dott Mario Serra, notaio in Bologna, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio per la sistemazione dei canali di irrigazione delle contrade Matinazza, Piana e Mazzacanino », con sede in Morano Calabro (Cosenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 53476 in data 10 novembre 1953, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio per la sistemazione dei canali di irrigazione delle contrade Matinazza, Piana e Mazzacanino », con sede in Morano Calabro (Cosenza), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'8 maggio 1949.

(5576)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di San Remo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 novembre 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2551, sita sulla spiaggia di San Remo, riportata in catasto al foglio n. XLVI, particelle nn. 829 1/2 494 1/2 494-b del comune di San Remo.

(5605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 268

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	639 —
» Firenze	624,83	637,50
» Genova	624,85	638,50
» Milano	624,85	637,75
» Napoli	624,85	639,70
» Palermo	624,87	639,19
» Roma	624,83	638 —
» Torino	624,84	634 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	637,50

Media dei titoli del 23 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,50
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	79,70
Id. 5 % 1935	94,35
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % 1936	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	637,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Termine della validità per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Marino

Con decreto Ministeriale 19 novembre 1953, n. 3090, il termine di validità del piano di ricostruzione del comune di Marino, approvato con decreto Ministeriale 1° febbraio 1947, è stato fissato alla data del 1° febbraio 1957.

(5697)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Graduatoria del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) del Commissariato per il turismo.

Graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) del Commissariato per il turismo, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo (registro n. 75 Presidenza, foglio n. 125) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1953:

1. Di Maio Peppino, media prove scritte 9,166; prova orale 8,50; votazione complessiva 17,666;
2. Papalini Thea, media prove scritte 8; prova orale 8,70; votazione complessiva 16,70;
3. Mazzella Silveria, media prove scritte 7; prova orale 7; votazione complessiva 14.

A termine delle vigenti disposizioni di legge i signori:

1. Di Maio Peppino
2. Papalini Thea

sono dichiarati vincitori del concorso suddetto.

Il decreto Presidenziale di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Commissariato per il turismo.

(5663)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a otto posti di volontario nella carriera dei Servizi tecnici

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931, convertito nella legge 17 gennaio 1938, n. 107, concernente il riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del soppresso Commissariato dell'emigrazione;
Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 838, concernente le norme per l'ammissione al ruolo per i Servizi tecnici;
Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 55697/12106 del 1° luglio 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di volontario nel ruolo dei Servizi tecnici.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante, diretta al Ministero degli affari esteri e corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata o fatta pervenire a mezzo raccomandata al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale Ufficio I) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La domanda deve indicare tassativamente nell'ordine: cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita

(e, se coniugato, cognome, nome paternità, maternità, data e luogo di nascita del coniuge), residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati. Gli aspiranti residenti all'estero dovranno altresì indicare il loro ultimo domicilio in Italia e, se coniugati, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge.

I documenti, nello stesso ordine di cui al successivo art. 3, dovranno tutti pervenire unitamente alla domanda.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere sotto le armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, corredata dei dati prescritti, salvo a produrre, anche separatamente, i documenti richiesti entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti dovranno altresì indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone in caso affermativo la data e il risultato.

Gli aspiranti dovranno infine dichiarare se siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane od estere, specificandone in caso affermativo la natura e l'eventuale esito, qualora questo non risulti annotato nel certificato di cui al n. 6 dell'art. 3 del presente decreto.

Le domande giunte dopo il termine stabilito, ovvero sfornite anche di uno solo dei documenti prescritti, o non redatte in conformità a quanto sopra prescritto, o contenenti dichiarazioni non conformi al vero, non saranno prese in considerazione, determinando l'automatica esclusione dell'aspirante dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età devono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutte le elevazioni del limite di età di cui alle lettere da *a)* ad *h)* sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati civili per fatti di guerra e per coloro appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni;

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1939 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

2. Diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica, ovvero del titolo che in base alle vigenti disposizioni legislative sia considerato equipollente ad una delle lauree predette.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante potrà produrre un certificato universitario in carta legale dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, e debitamente legalizzato.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani, non residenti nel territorio nazionale, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Stato di famiglia su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato e di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e debitamente legalizzato.

Se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica in Roma.

7. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

8. Certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima, e che è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa sia di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

Non sono validi i certificati rilasciati da medici condotti, che non rivestano la qualifica di ufficiale sanitario (da menzionare espressamente), o da liberi professionisti.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali o prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dalla autorità militare superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i documenti indicati al primo capoverso del presente n. 9 prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

10. Una fotografia di data recente (incollata su un foglio di carta da bollo da L. 200) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco o da un notaio, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma (sindaco o cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio) non occorrono legalizzazioni.

Gli aspiranti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del presente articolo unitamente ad una copia autentica del loro stato di servizio (in carta da bollo da L. 200) di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare, con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Analoga attestazione in carta da bollo da L. 100 in aggiunta a tutti i documenti prescritti e di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse. Tale attestazione dovrà essere integrata con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 25 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli aspiranti al presente concorso, che rivestano la qualifica di ex combattenti od assimilati, di invalidi di guerra o assimilati, di congiunti dei caduti in guerra o assimilati, di decorati al valor militare e per merito di guerra, di promossi per merito di guerra, di feriti di guerra, di profughi, di perseguitati politici e razziali, di reduci dalla deportazione, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

A) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

B) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

C) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

D) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

E) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno produrre il certificato modello 69 in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

F) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartegono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

G) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

H) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

I) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

L) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da *A*) a *L*) potranno essere prodotte fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

Art. 4.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 5.

Gl esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto civile e diritto internazionale privato;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) diritto del lavoro.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

a) nozioni di diritto della navigazione;
b) legislazione del lavoro comparata;
c) economia politica;
d) nozioni di statistica;
e) lingua francese.

Art. 6.

I candidati hanno otto ore di tempo per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documenti di identificazione personale.

Art. 7.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta*

Ufficiale del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2225, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano d'età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1953
Registro n. 47, *foglio n.* 317. — BARNABA

(5683)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Parma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 marzo 1953, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nel comune di Parma;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nel comune di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi dott. Edoardo	punti	86,91	su 132
2. Napoli dott. Renato	»	86,56	»
3. Capriotti Giuseppe	»	84,53	»
4. Carminelli dott. Etrusco	»	83,01	»
5. Michelon dott. Giovanni	»	81,78	»
6. Marchica dott. Gaetano	»	81,36	»
7. Montacalvo dott. Antonio	»	75,92	»
8. Cerioni dott. Marino	»	71,50	»
9. Livi dott. Filiberto	»	69,59	»
10. Palmieri dott. Francesco	»	68,97	»
11. Pagani dott. Enrico	»	61,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1953

Il Ministro: FANFANI

(5562)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrativo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1953, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in s.p.e. del C.C.r.a. riservato ai marescialli dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1953, registro n. 10 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 238);

Visto il decreto Ministeriale in data 24 giugno 1953, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a cinque posti di sottotenente in s.p.e. del C.C.r.a. (registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1953, registro n. 30 Esercito, foglio n. 211);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione dell'Aeronautica militare:

1. Franci Ugo
2. Poillucci Gino
3. Ruvioli Gino
4. Giacomelli Tommaso
5. Elia Corrado
6. De Luca Raffaele
7. Venditti Dante
8. Colavito Ilito
9. Bonfiglio Vittorio
10. Dell'Aquila Adolfo
11. Vagaggini Filiberto
12. Zanetti Elvio
13. Macicone Angelo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1953
Registro n. 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 262. — RAPISARDA

(5614)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Varianti alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, classi XI, III, A X, 4 Avviamento dis. e L II.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nei licei scientifici e degli istituti magistrali (classe XI) registrato dalla *Corte dei conti*, addì 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 226;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nella scuola media (classe III), registrato dalla Corte dei conti addì 17 marzo 1953, registro n. 12, foglio n. 267;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno negli istituti tecnici per geometri (classe A X), registrato dalla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 222;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nelle scuole di avviamento (classe 4 Avv. dis.), registrato dalla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del disegno nelle scuole professionali femminili (classe L II), registrato dalla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 5, foglio n. 224;

Riesaminata la documentazione prodotta dall'insegnante Spadoni Delia fu Giovanni concorrente a posti di r.s.t. per l'in-

segnamento del disegno negli istituti di istruzione secondaria di cui alle classi di concorso XI, III, A X, 4 Avv. dis., ed L II;

Ritenuto che alla predetta insegnante, fornita di abilitazione specifica per le classi di concorso XI, III, A X, e 4 Avv. dis., per mero errore è stato omesso nella valutazione complessiva il coefficiente di specificità;

Ritenuto che per la classe L II è stato attribuito per lo stesso titolo erroneamente il coefficiente di specificità;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie delle classi di concorso a posti di ruolo speciale transitorio: XI, III, A X, 4 Avv dis., e L II, vengono modificate nel senso che la insegnante Spadoni Delia fu Giovanni nelle graduatorie sopradette occupa il posto 454 con punti 135,214 anzichè il posto 577 con punti 124,522 nella classe XI; il posto 355 con punti 165,714 anzichè il posto 619 con punti 144,52 nella classe III; il posto 325 con punti 135,214 anzichè il posto 425 con punti 124,522 nella classe A X; il posto 304 con punti 165,714 anzichè il posto 565 con punti 144.52 nella classe 4 Avv. dis.; il posto 90 con punti 155,714 anzichè il posto 61 con punti 165,70 nella classe L II.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953
Registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 350

(5584)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il decreto 24 aprile 1952, n. 12252, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 20487.2/13654 in data 22 dicembre 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Marzari dott. Ulderico	punti	58,405	su 100
2.	Saccardo dott. Salvatore	»	56,464	»
3.	Quattrocchi Salvo dott. Francesco	»	54,909	»
4.	Ranzato dott. Antonio	»	52,632	»
5.	Naldi dott. Bruno	»	52,509	»
6.	Dal Moro dott. Luigi	»	51,913	»
7.	Ruberti dott. Nunzio	»	51,826	»
8.	Sodi dott. Delio	»	51,508	»
9.	Terlizzi dott. Donato	»	51,477	»
10.	Cariglia dott. Michele	»	51,268	»
11.	Francescutti dott. Mario	»	51,227	»
12.	Rossi dott. Antonio	»	50,903	»
13.	Pastore dott. Franco	»	50,827	»
14.	Stefani dott. Giovanni	»	50,580	»
15.	Cariglia dott Manlio	»	50,411	»
16.	Prosdocimi dott. Francesco	»	50,220	»
17.	Toni dott. Arnaldo	»	50,152	»
18.	Barbui dott. Ezio	punti	49,877	su 100
19.	Idoni dott. Gualtiero	»	49,762	»
20.	Bassini dott. Enrico	»	49,753	»
21.	Calzavara dott. Giovanni	»	49,683	»
22.	Alba dott. Gaetano	»	49,181	»
23.	Maggioni dott. Gaetano	»	48,537	»
24.	Castaldi dott. Giulio	»	48,148	»
25.	Dal Moro dott. Pietro	»	48,124	»
26.	Scarpa dott. Guerrino	»	47,876	»
27.	D'Ambra dott. Filettino	»	47,779	»
28.	Donà dott. Mariano	»	47,590	»
29.	Nappi dott. Filippo	»	47,372	»
30.	Belloni dott. Sergio	»	47,205	»
31.	Avanzini dott. Ezio	»	47,156	»
32.	Artuso dott. Spartaco	»	47,138	»
33.	De Poli dott. Mario	»	46,832	»
34.	Bonollo dott. Antonio	»	46,595	»
35.	Girardi dott. Giulio	»	46,322	»
36.	Perricone dott. Giuseppe	»	46,117	»
37.	Marzemin dott. Luigi	»	46,072	»
38.	De Poli dott. Bruno	»	46,028	»
39	Berti dott. Roberto	»	45,648	»
40.	Perer dott. Giorgio	»	45,500	»
41.	Marcolin dott. Giacomo	»	45,477	»
42.	Millosevich dott. Giuseppe	»	45,141	»
43.	Miggiani dott. Bruno	»	45,050	»
44.	Leandro dott. Lamberto	»	45 —	»
45.	Musumeci dott. Sergio	»	44,397	»
46.	Brondolo dott. Ernesto	»	43,400	»
47.	Di Gaetano dott. Francesco	»	40,277	»

Venezia, addì 21 settembre 1953

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 21 novembre 1953, n. 27614, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, bandito con decreto 24 aprile 1952, n. 12252;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312 e la legge 3 giugno 1950, n. 375, che dettano norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Vista la circolare n. 18 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 febbraio 1951;

Considerato che, tra i concorrenti che hanno conseguita l'idoneità, hanno titolo al collocamento come invalidi il dottor Saccardo Salvatore e il dott. Alba Gaetano;

Considerato che il dott. Saccardo ha concorso per la sola condotta di Venezia-Chirignago;

Vista la nota 27 ottobre 1953, n. 1187, del sindaco del comune di Venezia, dalla quale risulta che presso quella Amministrazione la percentuale dei posti riservati agli invalidi di guerra è già coperta;

Visti gli articoli 26, 55 e 81 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Marzari Ulderico di Egidio, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica di Venezia-Chirignago.

2. Il dott. Quattrocci Salvo Francesco di Giovanni Paolo, è dichiarato vincitore del concorso per la 1ª condotta medica di Chioggia.

3. Il dott. Ranzato Antonio fu Ottavio, è dichiarato vincitore del concorso per la 3ª condotta medica di Chioggia.

4. Il dott. Naldi Bruno di Giuseppe, è dichiarato vincitore del concorso per la 1ª condotta medica di Portogruaro.

5. Il dott. Alba Gaetano di Remigio, invalido di guerra, è dichiarato vincitore del concorso per la 2ª condotta medica di Mira.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato all'albo della Prefettura e a quelli dei Comuni interessati.

Venezia, addì 5 novembre 1953

Il prefetto: PERUZZO

(5641)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il precedente decreto in data 30 dicembre 1951, numero 12333 Div. 3ª-San., con cui veniva bandito il pubblico concorso per le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Modena alla data del 30 dicembre 1951;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 23 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso sopra specificato:

1.	Barelli Adele fu Secondo	punti	53,8457	su 100
2.	Romani Fernanda in Pattarozzi	»	45,3388	»
3.	Papi Roma di Armando	»	41,2285	»
4.	Ferraresi Antonietta di Angelo	»	40,7226	»
5.	Serrai Iolanda fu Raffaello	»	40,2871	»
6.	Fontanini Igea fu Teodoro	»	38,1406	»
7.	Martini Irma fu Giuseppe	»	37,0000	»
8.	Fenoglio Domenica di Domenico	»	36,2500	»
9.	Manni Gemma fu Nello	»	35,7406	»
10.	Spezzani Nerina di Delmo	»	35,6015	»
11.	Lenzi Libera di Giovanni	»	35,5000	»
12.	Sacchi Lidia di Alfredo	»	35,1884	»
13.	Medri Giuliana di Oberdan	»	34,7587	»
14.	Sabattini Maria di Antonio	»	33,8251	»
15.	Orlandi Carmen di Eleuterio	»	33,3949	»
16.	Stefani Franca di Ettore	»	33,3046	»
17.	Lachelli Iole di Giovanni	»	33,1933	»
18.	Pelloni Velia di Tommaso	»	33,1745	»
19.	Sirotti Minas di Aristide	»	32,8358	»
20.	Giovanardi Lidia di Guido	»	30,1523	»
21.	Luppi Iones di Cleto	»	30,0000	»

Modena, addì 3 novembre 1953

Il prefetto: BRACALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto di pari data n. 40556 Div. 3ª-San., con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visto l'ordine della graduatoria stessa, nonchè quello di preferenza delle sedi di condotta indicate dalle concorrenti dichiarate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra indicato, per le sedi a fianco di ciascuna specificate:

Barelli Adele fu Secondo: Bomporto (2ª condotta, frazione Solara);

Romani Fernanda in Pattarozzi fu Giovanni: Montecreto (condotta unica);

Papi Roma di Armando: Montefiorino (2ª condotta, frazione Savoniero);

Ferraresi Antonietta di Angelo: Sassuolo (2ª condotta);

Serrai Iolanda fu Raffaello: Zocca (condotta unica).

Modena, addì 3 novembre 1953

Il prefetto: BRACALI

(5532)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 22077/III San. in data 24 luglio 1953, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso bandito con decreto n. 4503/3ª San. in data 20 febbraio 1951;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto numero 1904/3ª San. in data 23 luglio 1953;

Considerato che il dott. Ruopoli Antonio, assegnato alla condotta veterinaria di Bellinzago Novarese, ha esplicitamente dichiarato di rinunciare alla nomina;

Ritenuto che il dott. Bertozzi Pietro, residente a Bellinzago Novarese, ha diritto alla nomina a veterinario condotto del comune di Bellinzago Novarese in base all'ordine in graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia del candidato che lo precede in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bertozzi Pietro è assegnato alla condotta veterinaria di Bellinzago Novarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune predetto.

Il sindaco di Bellinzago Novarese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 23 ottobre 1953

Il prefetto: PAULOVICH

(5536)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.